

Con la chiusura del primo trimestre 2021, prende il via la **nuova procedura per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, così come delineata dal DM 4 dicembre 2020 e dal relativo provvedimento di attuazione (provv. 4 febbraio 2021 n. 34958).

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le funzionalità relative alla consultazione dei dati per il versamento del tributo. Saranno, infatti, messi a disposizione del contribuente due distinti elenchi:

1. **Elenco A** – non modificabile – il quale conterrà le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
2. **Elenco B** – modificabile da parte del contribuente – in cui saranno inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, trasmesse via SdI, nelle quali però il campo <Bollo Virtuale> non è compilato pur essendo presenti i requisiti per l'assoggettamento al tributo.

Quest'ultimo Elenco ("B"), essendo modificabile, il contribuente avrà tempo sino al 30 aprile per comunicare all'Agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta; entro la stessa data sarà possibile procedere all'integrazione dell'elenco con gli estremi (identificativo SdI) delle fatture, non segnalate dall'Agenzia Entrate, ma per le quali il tributo invece risulta dovuto.

Ricordiamo che l'imposta di bollo su una fattura è dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad **euro 77,47**.

Tra i casi di importi non soggetti ad IVA vi sono le operazioni fuori campo IVA DPR 633/72:

- fuori campo IVA per assenza dei requisiti oggettivo o territoriale
- art. 2, 3, 4, 5, 13, 26
- art. da 7 a 7-septies
- operazioni escluse art. 15
- operazioni esenti art. 10
- operazioni non imponibili art. 8 comma 1 lett. c) lettera di intento (cessioni a esportatori abituali)
- operazioni art. 9 (servizi internazionali)

Grazie all'inserimento dei nuovi codici <Natura> e <Tipo Documento> è diventato possibile, ad esempio, tralasciare dal calcolo dell'imposta di bollo le fatture contraddistinte dai codici **da N6.1 a N6.8** utilizzati, rispettivamente, per cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti al regime di inversione contabile **"reverse charge"**. Infatti tali operazioni, pur non esponendo l'addebito dell'IVA, ne sono comunque soggette, pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta di bollo. Come precisato dalle specifiche tecniche, non verranno inclusi nell' Elenco B i file contraddistinti dai codici TD16 (integrazione fattura per reverse charge interno), TD17 (integrazione/autofattura per servizi dall'estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari), o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72).

Ricordiamo che l'importo da pagare è riportato sempre all'interno dell'area riservata "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate e l'imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con **addebito su conto corrente bancario o postale** oppure utilizzando il **modello F24** indicando il **codice tributo di riferimento** tra quelli che l'Agenzia delle Entrate ha istituito:

- **2521:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre –
- **2522:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre –
- **2523:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre –
- **2524:** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre –

Le scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2021 sono le seguenti:

| TRIMESTRE DI RIFERIMENTO<br>EMISSIONE E-FATTURA | AMMONTARE<br>Imposta di Bollo<br>< 250,00 € | AMMONTARE<br>Imposta di Bollo<br>> 250 € |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1° trimestre                                    | 30 settembre 2021                           | <b>31 maggio 2021</b>                    |
| 1° trimestre + 2° trimestre                     | 30 novembre 2021                            |                                          |
| 2° trimestre                                    |                                             | <b>30 settembre 2021</b>                 |
| 3° trimestre                                    |                                             | <b>30 novembre 2021</b>                  |
| 4° trimestre                                    |                                             | <b>28 febbraio 2022</b>                  |

Come si evince dallo schema sopra riportato, resta la facoltà di **posticipare il versamento dei primi due trimestri** entro il termine previsto del terzo trimestre qualora **l'importo dovuto non superi i 250 euro** o meglio, più precisamente:

- se il dovuto per il primo trimestre è inferiore ai 250 euro si potrà versare entro il termine del secondo;
- qualora la somma di quanto dovuto per entrambi i due trimestri sia complessivamente inferiore ai 250 euro gli importi dovuti potranno essere versati nel termine del terzo.

Vi preghiamo dunque di verificare se abbiate emesso fatture come da fattispecie illustrata. In questo caso occorre versare **2€ per ogni fattura emessa**, e qualora scegliate come metodo di versamento il modello F24 ordinario, dovrà essere così compilato:

**sezione Erario** codice tributo \_\_\_\_\_  
**anno di riferimento** **2021**  
**importo a debito** € \_\_\_\_\_

*Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.*

*Lo studio*